



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- in data 14/07/2016 stipulava contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione (€ 27.360,00) da rimborsare in n. 120 rate da € 228,00 ciascuna;
- il contratto veniva estinto anticipatamente in data 01/08/2018 senza il rimborso dei costi non maturati nonostante l'avvenuta presentazione del reclamo.

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni non maturate per l'estinzione anticipata del finanziamento quantificate in € 2.173,60.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso affermando di aver formulato il conteggio estintivo del prestito in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali e precisando che:

- il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- come chiarito in sede di riscontro al reclamo la rete distributiva non svolgeva alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto o post vendita;
- la chiara formulazione delle clausole consentiva di rilevare che:
 - o l'importo di € 2.217,00 (commissione di intermediazione € 2.052,00 + commissione preistruttoria € 165,00) corrispondeva all'attività svolta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dall'intermediario del credito, come anche confermato dalla fattura emessa dallo stesso;
- le spese di attivazione, anch'esse di natura *up front*, rappresentavano costi sostenuti dall'intermediario per attività attinenti l'istruttoria. Inoltre, il riferimento alla "*gestione della rete di vendita*" risultava limitato ai soli controlli preliminari e propedeutici svolti dall'intermediario per la verifica della corretta iscrizione all'OAM o agli albi relativi.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"

- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Oggetto della presente controversia, in particolare, si tratta di un finanziamento estinto dopo il pagamento di 24 rate su 120 complessive, circostanza pacifica tra le parti. In sede di estinzione non risultano retrocessi oneri non maturati, ritenuti tutti di natura *upfront*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

In merito alle condizioni contrattuali, il contratto controverso reca le seguenti condizioni economiche:

Il sottoscritto sottoscrittore, in esecuzione dell’art. 100 del D.Lgs. n. 1/1990 (di seguito il “Decreto”) e successivi provvedimenti, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, dell’**IMPORTO FINANZIATO LORDO** di € 27.360,00 che si obbliga con il presente atto a restituire mediante cessione “pro-solvendo” di N° **QUOTE** 120 della sua retribuzione uguali, mensili e consecutive e per la durata di N° **MESI** 120, per l’importo di € 228,00 **CADAUNA QUOTA**, costituite da capitale ed interessi, come meglio specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti previsti dal Decreto e successivi provvedimenti e dall’art. 1198 c.c.. Il prestito si intende concesso al **T.A.N.** (Tasso Annuo Nominale) del 4,24%.

In sede di erogazione del presente prestito, saranno trattenuti sull’anzidetto “Importo Finanziato Lordo”:

(A) €	<u>5.096,19</u>	INTERESSI di dilazione annui nominali
(B) €	<u>2.052,00</u>	COMMISSIONE D’INTERMEDIAZIONE
(C) €	<u>165,00</u>	COMMISSIONE PREISTRUTTORIA
(D) €	<u>500,00</u>	SPESE DI ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO
(E) €	<u> </u>	SPESE DI INCASSO QUOTE
(F) €	<u>16,00</u>	ONERI FISCALI

Dedotti gli importi delle voci suddette, l’**IMPORTO NETTO** dell’operazione è di € 19.530,81, somma dalla quale sarà detratto l’importo necessario ad estinguere eventuali prestiti/pignoramenti che il Cedente abbia in essere.

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) 7,36 %; tutte le voci sopra indicate sono incluse nel calcolo del T.A.E.G.;

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) 7,34 %; ad eccezione della lettera “(E)”, tutte le altre voci sopra indicate sono incluse nel calcolo del T.E.G..

Di seguito si riporta la descrizione dei costi applicati al contratto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“(B)”: la remunerazione dovuta alla rete di vendita (Agenti in attività finanziaria, Società di Mediazione creditizia o Intermediari finanziari o Banche) a cui il Cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi per individuare la soluzione finanziaria di proprio interesse. La commissione di cui alla presente voce concerne l'esecuzione di attività prodromica alla conclusione del contratto (*up front*);
“(C)”: la remunerazione dell'attività svolta da [] ovvero dalla rete di vendita per: l'attività di raccolta della documentazione, per l'attività di preistruttoria del finanziamento e di verifica del rispetto dei criteri assuntivi indicati dalle Compagnie Assicuratrici ai fini della copertura obbligatorie previste dal D.P.R. 180/1950, per l'attività di data entry del finanziamento nonché l'attività di assistenza al Cedente sino all'erogazione. La commissione di cui alla presente voce concerne l'esecuzione di attività prodromiche alla conclusione del contratto (*up front*);
“(D)”: le spese fisse contrattuali per il completamento dell'istruttoria della pratica, in particolare per la verifica della completezza e l'esame della documentazione, i controlli formali e di merito, la deliberazione della pratica, l'acquisizione del beneplacito, l'erogazione del finanziamento e le attività amministrative connesse, i sistemi informativi e la struttura organizzativa impiegati ai fini dell'attivazione del finanziamento nonché la selezione/verifica d'idoneità/controlli al medesimo fine esercitati da [] sulla rete di vendita a cui il Cedente si è rivolto per individuare la soluzione di proprio interesse. Le spese di cui alla presente voce hanno natura prodromica e contestuale alla conclusione del contratto (*up front*);

Il contratto esclude la rimborsabilità delle voci di costo non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Quanto alle commissioni di intermediazione, il contratto riporta il riferimento a un intermediario del credito.

Sul contratto figura il timbro e firma di Agente in attività finanziaria.

L'intermediario versa inoltre in atti fattura emessa dall'intermediario del credito contenente il dettaglio delle commissioni attinenti al contratto in argomento. L'importo della fattura corrisponde alla somma delle voci di costo B e C indicate in contratto (Commissioni di intermediazione € 2.052,00; Commissioni preistruttoria € 165,00).

Per ciò che riguarda la classificazione delle commissioni chieste a rimborso, secondo l'orientamento dei Collegi, sono tutte da considerarsi *upfront*

Applicando ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.263,81	Tasso di interesse annuale	4,24%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	228,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	80,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	65,85%

rate pagate	24	rate residue	96	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				2.052,00	Upfront	65,85%	1.351,32		1.351,32
Commissione preistruttoria (C)				165,00	Upfront	65,85%	108,66		108,66
Spese di attivazione (D)				500,00	Upfront	65,85%	329,27		329,27
							0,00		0,00
Totale				2.717,00					1.789,24

La domanda della parte ricorrente, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell'importo di cui sopra.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.789,24.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA